

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2775

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MICHELINI, BETTA, THALER
AUSERHOFER, COSSIGA, BOCO, CAMBURSANO, D’AMBROSIO,
FABRIS, GUBERT, KOFLER, LIGUORI, PASQUINI, PETERLINI,
ROLLANDIN, TOIA e VALLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2004

Misure in favore dei sottoscrittori di *bond* argentini

ONOREVOLI SENATORI. - Condividendo i contenuti della proposta di legge dei deputati Benvenuto ed altri, atto Camera n. 4703, recante «Disposizioni in favore dei sottoscrittori di *bond* argentini», presentata alla Camera il 13 febbraio 2004, li sottoponiamo all'attenzione anche di questo ramo del Parlamento.

L'articolato mira a dare soluzione, di fronte all'evidente disimpegno del Governo, al gravissimo problema delle perdite subite dagli oltre 400.000 risparmiatori italiani, in gran parte piccoli risparmiatori, che, anche per le pressioni esercitate dalle banche, hanno investito ben 14 miliardi di euro in titoli argentini.

Si prevede infatti che entro cinque mesi dalla data di approvazione della legge, gli obbligazionisti di *bond* argentini abbiano la possibilità di rivendere i titoli alle banche collocatrici, che saranno obbligate ad acquistarli, scegliendo fra due forme di rimborso: o, in contanti, il 60 per cento del valore facciale dei titoli, o il 70 per cento in obbligazioni di durata massima quinquennale a tasso variabile con cedole a circa il 4 per cento. Sono posti limiti individuali di corrispettivo.

Le banche otterranno in cambio i *bond* argentini, per i quali si sta trattando in sede internazionale un rimborso almeno a quota 25 per cento, nonché la proporzionale ripartizione di un apposito Fondo bancario di mutualità (articolo 3 del disegno di legge) alimentato con un prelievo *una tantum* dal patrimonio di vigilanza delle banche del sistema, che si ipotizza in prima battuta dell'1 per mille, corrispondente a circa 180 milioni di euro (ricordiamo che l'utile netto annuo del sistema è di circa 10 miliardi di euro).

Per quella fascia, verosimilmente più esigua, composta da sottoscrittori dei *bond* argentini che siano meno pressati da esigenze economiche immediate e perciò maggiormente disponibili a calcoli economico-finanziari di più lungo periodo, si prevede in alternativa alle precedenti misure la possibilità (articolo 2, commi 2 e 3) di fruire di un credito d'imposta, spalmabile in cinque anni e soggetto anch'esso a tetto individuale, pari alla metà delle minusvalenze che emergeranno dalla cessione dei titoli argentini in sede di adesione ad offerte pubbliche di scambio con categorie di titoli consentite allo scopo dalle autorità di vigilanza sul mercato finanziario (Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB), che sappiamo essere allo studio su iniziativa di primarie istituzioni finanziarie europee.

Le offerte pubbliche dovranno essere lanciate entro dodici mesi dalla delibera attuativa di Banca d'Italia e CONSOB, vale a dire entro quattordici mesi dall'entrata in vigore della legge.

Gli aderenti alle offerte pubbliche di scambio otterranno il citato credito di imposta nonché, in una certa proporzione rispetto al valore nominale dei *bond* argentini, strumenti finanziari che sarà ovviamente loro responsabilità individuale valutare nel merito ma che, come detto, le nostre autorità di vigilanza verificheranno *a priori* non essere speculative o altrimenti «pericolose» oltre ad un certo grado, che dovrà comunque risultare chiaramente esplicitato dal prospetto informativo dell'offerta.

Per quest'ultimo intervento è previsto un tetto annuale di 100 milioni di euro di maggiori entrate per il quinquennio 2005-2009,

da coprire (articolo 4) con la manovra dell'imposta di consumo sui prodotti da fumo.

È conclusivamente da rilevare che l'intera operazione sarà condotta sotto l'egida e il controllo congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB, e che dovrà venire ampiamente pubblicizzata sui mezzi di comunicazione e su *Internet* (articolo 1, comma 2).

Poichè ovviamente l'adesione ad una delle tre opzioni che si prospettano comporterà di diritto per l'obbligazionista la rinuncia ad esperire o continuare qualsiasi azione di tipo legale nei confronti delle banche collocatrici o degli emittenti dei *bond* (articolo 1, comma 3), l'effetto netto dell'approvazione del presente disegno di legge si tradurrà nella chiusura, che ha già fin troppo

tardato, del «contenzioso Argentina» per la grande massa dei risparmiatori entro pochi mesi (o comunque entro poco più un anno anche per gli eventuali aderenti ad offerte pubbliche di scambio) ed il suo trasferimento sulle più capaci e capienti spalle del sistema bancario nazionale, che è di certo maggiormente attrezzato per il contenzioso internazionale in corso.

Come ricaduta tutt'altro che secondaria, il sistema delle banche dovrebbe riuscire, con un sacrificio in definitiva comparativamente limitato, a «ricucire» almeno per il versante argentino, il rapporto, oggi compromesso, con il mondo dei risparmiatori e degli investitori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti)

1. Le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che a decorrere dal 23 dicembre 2001, e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano rimasti possessori di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», possono, a loro scelta, avvalersi di una delle misure previste nell'articolo 2.

2. Le modalità attuative delle misure di cui all'articolo 2 sono stabilite con delibera assunta d'intesa fra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette modalità sono altresì adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sulla radiotelevisione, su *Internet* e sugli altri mezzi di informazione.

3. L'adesione ad una delle misure di cui all'articolo 2 comporta per gli obbligazionisti la rinuncia al diritto di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Misure in favore degli obbligazionisti)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 2, gli obbligazionisti hanno diritto di vendere le obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 60 per cento del valore nominale delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 60.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedola semestrale e tasso di interesse variabile non inferiore all'*Euro Interbank Offered Rate* (EURIBOR) a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. In alternativa alle misure di cui al comma 1, gli obbligazionisti che, entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 2, aderiscono ad offerte pubbliche di scambio, effettuata da soggetti residenti nell'Unione europea, delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, con categorie di strumenti finanziari ammesse dalla medesima delibera, possono fruire, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di un credito d'imposta commisurato alle minusvalenze eventualmente emergenti dall'adesione all'offerta, da fruire, entro il limite del 50 per cento delle minusvalenze stesse, ed in ogni caso entro il massimo individuale di 50.000 euro, nell'anno dell'adesione all'offerta e nei quattro anni successivi, in

quote costanti. La fruizione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate provvede altresì a dare attuazione alla fruizione del credito d'imposta, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità applicative del comma 2.

Art. 3.

(Fondo bancario di mutualità)

1. Le banche collocatrici di cui all'articolo 1, comma 1, alimentano un Fondo bancario di mutualità denominato «Fondo *bond* Argentina» mediante il versamento, da effettuarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'1 per mille del patrimonio di vigilanza esistente alla data del 31 dicembre 2003.

2. Il Fondo di cui al comma 1 viene ripartito, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, fra le banche collocatrici in proporzione ai corrispettivi complessivamente riconosciuti agli obbligazionisti in termini di esborso di contanti, di cui alla lettera *a*), del comma 1 dell'articolo 2 e di valore nominale delle obbligazioni emesse, di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.

3. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce le modalità di alimentazione e di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, si provvede, a decorrere dall'anno 2005, con maggiori entrate annue pari a 100 milioni di euro, assicurate mediante i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

